



REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Copia

N. 9125 di Prot.

N. 32 Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere	Sì
3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere	Sì
4. PERUGINI MARCELLO - Assessore	Sì
5. VERONESI JENNIFER - Assessore	Sì
6. PAGANONI ANDREA - Consigliere	Sì
7. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Consigliere	Sì
8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore	Sì
9. QUADRI MARISA DOMENICA - Consigliere	Sì
10. TOSCANI BRUNO - Consigliere	Sì
11. BERTOLAMI FEDERICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra GAUDIO ANNAMARIA assume la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Lepri Alberto, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ovvero, sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Villadossola e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di evidenziare per la società partecipata S.E.O. quanto segue:

Dopo lo scorporo dei servizi idrici la gestione societaria è stata incentrata tutta sulla gestione della centrale idroelettrica sul rio Arsa di Pieve Vergonte.

Si è scelta la strada di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico ad Acque Nord, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto:

- c'era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell'energia elettrica;
- c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera;
- c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali.

Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, si è preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze.

Queste scelte, professionalità con uso strettamente necessario, hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria.

Nonostante il calo del fatturato nel 2016 la società è tranquillamente in grado di rispettare il parametro dei 500.000 euro nell'ultimo triennio, con valori degli anni scorsi abbondantemente superiori al milione di euro.

Il calo del 2016 (ricavi della vendita più altri ricavi pari ad euro 676.065 contro euro 1.407.866 del 2015) è legato alla conclusione dell'incentivo dei certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile.

La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti e la società non presenta rischi di crisi: la struttura patrimoniale è solida, non vi sono mai stati risultati negativi 'esercizio negli ultimi 10 anni, con un utile d'esercizio del 2016 di euro 58.283, certamente in calo per l'assenza degli incentivi rispetto al rilevante risultato degli anni precedenti (oltre 510.000 euro nel 2015 e oltre 700.000 euro nel 2014).

Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre oltre il milione di euro (1.009.960 nel 2016 e 1.053.928 nel 2015).

Nel corso degli anni il Comune di Villadossola ha potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "Dividendi S.E.O." con i seguenti importi in migliaia:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
202	180	190	222,6	227	345	150	35,5

Considerato quanto sopra espresso, l'alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase.

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, comma 2, codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 8 favorevoli, zero contrari e n. 3 astenuti (Toscani, Bertolami e Quadri), su n. 11 votanti

D E L I B E R A

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Villadossola alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.

Con successiva votazione, espressa in forma legale e con voti n. 8 favorevoli, zero contrari e n. 3 astenuti (Toscani, Bertolami e Quadri), su n. 11 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to : Gaudio Annamaria

IL SEGRETARIO
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to : **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 06/10/2017 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 06/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-set-2017

↑ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda